



**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  
(D.Lgs. 14/2019):  
entrata in vigore e  
norme immediatamente applicabili**

Questo aggiornamento è stato realizzato dalla  
Redazione Legale Memento  
**Giuffrè Francis Lefebvre**

© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. – Milano 2019

---

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.

<b>SOMMARIO</b>	
<b>A. Regola generale sull'entrata in vigore: 15 agosto 2020</b>	10015
<b>B. Quali norme entrano in vigore il 16 marzo 2019</b>	10020
Competenza del tribunale in materia di amministrazione straordinaria	10025
Obblighi della società in tema di rilevazione della crisi	10030
Azioni di responsabilità nella s.r.l.	10035
Quantificazione del danno nell'azione di responsabilità	10040
Organo di controllo o del revisore nella s.r.l.	10050
Certificazione dei debiti	10080
Revoca del fallimento: spese e compenso del curatore	10088
Impresa agricola: esclusione da accordi di ristrutturazione e transazione fiscale	10090
Norme sugli immobili da costruire	10092
Albo degli incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure	10095
Area web riservata	10103
<b>C. Fallimenti e altre procedure aperte fino al 15 agosto 2020: disciplina applicabile</b>	10110

**10000** Il governo ha emanato il decreto legislativo che contiene il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, pubblicato in GU 14 febbraio 2019 n. 38) in forza della legge delega (contenuta nella L. 155/2017).

Di seguito il codice è abbreviato con l'**acronimo CCII**.

In particolare il decreto legislativo delegato è **suddiviso in 4 parti**:

- la parte contiene il codice della crisi e dell'insolvenza e che corrisponde agli artt. da 1 a 374 del D.Lgs. 14/2019. Lo indichiamo di seguito con l'acronimo CCII;
- la seconda che contiene modifiche al codice civile (artt. 375-384 CCII);
- la terza che contiene le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385-388 CCII);
- la quarta con le disposizioni finali e transitorie (artt. 389-391 CCII).

**Di seguito sono esaminate** le norme sull'entrata in vigore del codice nella sua globalità (fissata per il 15 agosto 2020), le poche norme che entrano in vigore già a partire dal 16 marzo 2019 (ossia 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla GU) e la disciplina transitoria (ossia le norme applicabili ai fallimenti e alle altre procedure aperte o pendenti al 15 agosto 2020).

---

## A. Regola generale sull'entrata in vigore: 15 agosto 2020

**10015** Il decreto legislativo delegato nel suo complesso entra in vigore il giorno 15 agosto 2020 ossia 18 mesi dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (art. 389 c. 1 CCII).

Si è ritenuto opportuno questo lungo periodo di *vacatio legis* per lasciare che gli operatori e gli interessati possano studiare le nuove norme e per consentire al legislatore di disporre di un lasso di tempo adeguato per introdurre eventuali norme correttive, migliorative o integrative.

Proprio per questo il parlamento sta per approvare una nuova delega al governo per adottare disposizioni integrative e correttive del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (S. 871).

## B. Quali norme entrano in vigore il 16 marzo 2019

- 10020** Solo alcune norme contenute nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza entrano in vigore il 16 marzo 2019 (ossia dopo 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del codice stesso sulla gazzetta ufficiale).  
Queste norme (elencate dall'art. 389 c. 2 CCII) sono esaminate nei paragrafi che seguono.
- 10025** **Competenza del tribunale in materia di amministrazione straordinaria** Dal 16 marzo 2019 (come previsto dall'art. 389 c. 2 CCII) entra in vigore la norma sulla competenza la quale prevede che per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e per le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il **tribunale in materia di imprese** (di cui all'art. 1 D.Lgs. 168/2003) (art. 27 c. 1 CCII).  
Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato (a norma dell'art. 4 D.Lgs. 168/2003) avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il **centro degli interessi principali** (art. 27 c. 1 secondo periodo CCII).
- 10028** Una seconda norma in materia di competenza che entra in vigore il 16 marzo 2019 (come previsto dall'art. 389 c. 2 CCII) introduce due modifiche a norme sull'**amministrazione straordinaria**:  
a) se un'impresa avente i **requisiti** per l'ammissione alla amministrazione straordinaria (previsti dall'art. 2 D.Lgs. 270/99) si trova in stato di insolvenza, il **tribunale competente** (individuato ai sensi dell'art. 27 c. 1 CCII) su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del P.M. o d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio (art. 3 c. 1 D.Lgs. 270/99 modif. dall'art. 350 c. 1 CCII);  
b) l'impresa che si trovi nelle condizioni per essere ammessa all'amministrazione straordinaria (di cui all'art. 1 DL 347/2003) può chiedere al ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al **tribunale competente** (individuato ai sensi dell'art. 27 c. 1 CCII) l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 2 c. 1 DL 347/2003 conv. in L. 39/2004 modif. dall'art. 350 c. 2 CCII).
- 10030** **Obblighi della società in tema di rilevazione della crisi** Dal 16 marzo 2019 (ai sensi dell'art. 389 c. 2 CCII) entra in vigore un'importante obbligo in tema di gestione dell'impresa che il legislatore ritiene di valore strategico.  
Più precisamente l'imprenditore che opera in forma **societaria o collettiva** (ossia la società o il diverso ente, ma non l'imprenditore individuale) ha il **dovere** (art. 2086 c. 2 c.c. introdotto dall'art. 375 CCII):  
a) di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;  
b) di **attivarsi** senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.  
La **rubrica** dell'articolo in esame (art. 2086 c.c.) diventa "Gestione dell'impresa" mentre prima era "Direzione e gerarchia nella impresa".
- 10033** **Assetti organizzativi societari** Dal momento che le società di persone e capitali devono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per attivarsi in caso di crisi (come precisato al paragrafo che precede), il CCII introduce (all'art. 377 CCII) delle modifiche al codice civile per rendere operativo questo dovere, modifiche che entrano in vigore il 16 marzo 2019 (ai sensi dell'art. 389 c. 2 CCII).  
**Nelle società di persone** la gestione dell'impresa si deve svolgere nel rispetto della norma sull'assetto organizzativo dell'impresa (di cui all'art. 2086 c. 2 c.c. ) e spetta esclusivamente agli

amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri (art. 2257 c. 1 c.c. sostituito dall'art. 377 c. 1 CCII).

**Nelle s.p.a.** la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della norma sull'assetto organizzativo dell'impresa (di cui all'art. 2086 c. 2 c.c.) e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (art. 2380 bis c. 1 c.c. sostituito dall'art. 377 c. 2 CCII).

Nelle s.p.a. con sistema **dualistico** la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della norma sull'assetto organizzativo dell'impresa (di cui all'art. 2086 c. 2 c.c.) e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (art. 2409 novies c. 1 primo periodo c.c. sostituito dall'art. 377 c. 3 CCII).

**Nelle s.r.l.** la gestione dell'impresa si deve svolgere nel rispetto della norma sull'assetto organizzativo dell'impresa (di cui all'art. 2086 c. 2 c.c.) e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci adottata secondo la disciplina prescritta (dall'art. 2479 c.c.) per le decisioni dei soci (art. 2475 c. 1 c.c. sostituito dall'art. 377 c. 4 CCII).

Si applica, inoltre, in quanto compatibile la norma che contiene la disciplina relativa al presidente, al comitato esecutivo e agli amministratori delegati (art. 2381 c.c. richiamata dall'art. 2475 c. 6 c.c. aggiunto dall'art. 377 c. 5 CCII).

**10035 Azioni di responsabilità nella s.r.l.** Una norma del CCII che entra in vigore il 16 marzo 2019 (ai sensi dell'art. 389 c. 2 CCII) inserisce un'importante novità in materia di azioni di responsabilità verso gli organi amministrativi della s.r.l.

In particolare si prevede che (art. 2476 c. 6 c.c. introdotto dall'art. 378 c. 1 CCII):

- gli amministratori di s.r.l. sono **responsabili** verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
- i **creditori** possono esercitare l'azione di responsabilità quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i loro crediti;
- i creditori sociali possono esercitare l'azione di responsabilità anche se la società vi ha **rinunciato**;
- i creditori sociali possono impugnare la **transazione** dell'azione di responsabilità solo con l'azione revocatoria, se ne ricorrono gli estremi.

**10040 Quantificazione del danno nell'azione di responsabilità** Una norma del CCII che entra in vigore il 16 marzo 2019 (ai sensi dell'art. 389 c. 2 CCII) inserisce un'importante novità in materia di azioni di risarcimento del danno (art. 378 c. 2 CCII modifica l'art. 2486 c.c.).

Si ha riguardo in particolare all'ipotesi in cui in una società, verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori **violano l'obbligo** di gestione conservativa (obbligo previsto dall'art. 2486 c.c.). causando dei danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.

Il CCII introduce in tal caso un criterio di misurazione del danno risarcibile, fatta salva la prova di un diverso ammontare.

**10043** In particolare si prevede che accertata la responsabilità degli amministratori e salva la prova di un diverso ammontare, il **danno risarcibile si presume pari** alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento (di cui all'art. 2484 c.c.), **detratti** i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione (art. 2486 c. 3 primo periodo c.c. introdotto dall'art. 378 c. 2 CCII).

Se è stata aperta una procedura concorsuale e **mancano** le scritture contabili oppure se a causa della loro **irregolarità** o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura (art. 2486 c. 3 secondo periodo c.c., introdotto dall'art. 378 c. 2 CCII).

Questa norma **codifica il criterio** della differenza dei c.d. netti patrimoniali.

**10050 Organo di controllo o del revisore nella s.r.l.** Una norma del CCII che entra in vigore

dal 16 marzo 2019 (ai sensi dell'art. 389 c. 2 CCII) prevede delle rilevanti novità per la s.r.l. in tema di controllo e revisione (modifiche all'art. 2477 c.c. introdotte dall'art. 379 CCII).

In particolare sono ridotti i parametri di bilancio al cui superamento si rende obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l., mentre nelle s.p.a. il collegio sindacale e l'attività di revisione sono sempre obbligatori.

**10055 Obbligo per s.r.l. e cooperative di nuova costituzione** Le s.r.l. e le cooperative costituite a partire dal 16 marzo 2019 devono nominare l'organo di controllo o il revisore nei casi indicati nella tabella (art. 2477 c.c. sostituito dall'art. 379 c. 1 CCII).

la s.r.l. o la coop deve nominare l'organo di controllo o il revisore se:	art. 2477 c. 2 c.c.
è tenuta alla redazione del bilancio consolidato	lett a
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;	lett b
ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità	lett. c

**10057** L'obbligo di nomina (imposto dall'art. 2477 c. 2 lett. c c.c.) **cessa quando**, per **tre** esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti dalla legge (art. 2477 c. 3 c.c. sostituito dall'art. 379 c. 1 CCII).

Se l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti (indicati dall'art. 2477 c. 2 lett. c c.c.) **non provvede entro 30** giorni alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, vi provvede il **tribunale** (art. 2477 c. 5 c.c. modificato dall'art. 379 c. 2 CCII):

- su richiesta di qualsiasi soggetto interessato;
- su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

**10060 Obblighi per s.r.l. e cooperative già costituite al 16 marzo 2019** Le s.r.l. e le società cooperative già costituite al 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti specificati al paragrafo n. 10055 **devono** nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle relative disposizioni **entro** il 16 dicembre 2019 (9 mesi decorrenti dal 16 marzo 2019) (art. 379 c. 3 primo periodo CCII).

**Fino alla scadenza** del termine di 9 mesi, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle norme inderogabili che obbligano a nominare l'organo di controllo o il revisore (art. 379 c. 3 secondo periodo CCII).

Ai fini della **prima applicazione delle disposizioni** specificate al n. 10055 (dall'art. 2477 c. 2 e 3 c.c., sostituiti dall'art. 379 c. 1 CCII) **si ha riguardo** ai due esercizi antecedenti al 16 dicembre 2019 (art. 379 c. 3 terzo periodo CCII).

**10070 Denuncia di gravi irregolarità** (art. 2477 c. 6 c.c. introdotto dall'art. 379 c. 2 CCII) Le disposizioni in materia di denuncia al tribunale di irregolarità commesse dagli amministratori (regolate dall'art. 2409 c.c.) si applicano anche quando la s.r.l. è priva di organo di controllo.

È stata estesa anche alle s.r.l. la norma delle disposizioni di attuazione che prevede che il decreto che nomina l'amministratore giudiziario (previsto dall'art. 2409 c.c.) priva l'imprenditore, dell'amministrazione della società a decorrere dalla data del decreto, nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario (art. 92 c. 1 disp.att. c.c. modif. dall'art. 379 c. 4 CCII).

**10080 Certificazione dei debiti** Dal 16 marzo 2019 entrano in vigore le norme di seguito esaminate relative alla certificazione dei debiti (art. 389 c. 2 CCII richiama gli artt. 363 e 364 CCII).

**10082** Quanto ai **debiti contributivi e premi assicurativi**, INPS e INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti da loro vantati nei confronti del debitore (art. 363 c. 1 CCII). Con decreto non avente natura regolamentare (da emanare il 14 giugno 2019, ossia entro 90 giorni dal 16 marzo 2019) il ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, definisce i contenuti della comunicazione e i tempi per il rilascio della stessa sotto forma di certificato unico (art. 363 c. 2 CCII).

**10084** Quanto ai **debiti tributari**, gli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (art. 364 c. 1 CCII).

L'agenzia delle entrate, entro il 14 giugno 2019 (90 giorni dal 16 marzo 2019) con proprio provvedimento (art. 364 c. 2 CCII):

a) adotta modelli per certificare i carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e l'esistenza di contestazioni e per le istruzioni agli uffici locali dell'agenzia delle entrate competenti al rilascio;

b) definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.

**10088** **Revoca del fallimento: spese e compenso del curatore** Dal 16 marzo 2019 (ai sensi dell'art. 389 c. 2 CCII) entra in vigore una norma che modifica il TU in materia di spese di giustizia e relativa alla revoca della liquidazione giudiziale, norma però che si applica anche in caso di **revoca del fallimento** (adottato con provvedimento emesso a norma dell'art. 18 L.Fall.) (art. 147 c. 2 DPR 115/2002, sostituito dall'art. 366 CCII).

In particolare si prevede che in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore (art. 147 c. 1 DPR 115/2002, sostituito dall'art. 366 CCII):

a) sono a carico del creditore istante quando ha chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa;

b) sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento;

c) sono a carico dell'erario quando la dichiarazione di fallimento non è imputabile né al creditore istante né al debitore; l'erario provvede al pagamento sulla base del decreto di liquidazione emesso dal tribunale fallimentare.

La corte d'appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, **accerta** se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.

**10090** **Impresa agricola: esclusione da accordi di ristrutturazione e transazione fiscale** Dal 16 marzo 2019 (come previsto dall'art. 389 c. 2 CCII) è stata abrogata la norma che prevede che in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di relative agli accordi di ristrutturazione (previste dall'art. 182 bis L.Fall.) e alla transazione fiscale e previdenziale (prevista dall'art. 182 ter L.Fall.) (art. 23 c. 43 DL 98/2011 conv. in L. 111/2011, abrogato dall'art. 374 CCII).

**10092** **Norme sugli immobili da costruire** Il 16 marzo 2019 entrano in vigore le norme relative alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (si tratta degli art. da 385 a 388 CCII, corrispondenti alla parte terza del decreto): non le esaminiamo non riguardando esse la disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali o di risanamento.

**10095** **Albo degli incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure** Il 16 marzo 2019 entra in vigore (come previsto dall'art. 389 c. 1 CCII) la norma che istituisce presso il ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza (art. 356 c. 1 primo periodo CCII).

È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro nazionale (previsto dall'art. 125 c. 4 CCII) che contiene i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali (art. 356 c. 1 secondo periodo CCII).

Il ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo (art. 356 c. 1 terzo periodo CCII).

**10096 Condizioni per l'iscrizione all'albo** Il CCII individua due condizioni per l'iscrizione all'albo (all'art. 356 c. 2 primo periodo CCII) precisate nella tabella che segue.

Condizioni per ottenere l'iscrizione all'albo	
<b>1) possedere uno dei seguenti requisiti:</b>	
a) essere iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro	requisito precisato dall'art. 358 c. 1 lett. a CCII
b) essere studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse possiedano i requisiti professionali precisati alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura. <b>In particolare</b> il codice precisa che tale requisito deve essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura e del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato (art. 356 c. 2 quinto periodo CCII)	requisito precisato dall'art. 358 c. 1 lett. b CCII
c) avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale	requisito precisato dall'art. 358 c. 1 lett. c CCII
<b>2) dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione</b>	previsti all'art. 4 c. 5 lett. b, c, d DM giustizia 24 settembre 2014 n. 202 e successive modificazioni

**10098 Ai fini del primo popolamento** dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti (previsti dall'art. 358 c. 1 lett. a, b e c CCII) che documentano di essere stati nominati, al 16 marzo 2019 in almeno 4 procedure negli ultimi 4 anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali (art. 356 c. 2 secondo periodo CCII).  
Costituisce condizione per il **mantenimento** dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto (art. 356 c. 2 terzo periodo CCII).  
La scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento (art. 356 c. 2 quinto periodo CCII).  
La persona fisica responsabile della procedura, il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato devono possedere alcuni dei requisiti indicati dalla legge (quelli previsti all'art. 358 c. 1 lett. b CCII), (art. 356 c. 2 quinto periodo CCII).

**10099 Requisiti per l'iscrizione** Può essere iscritto all'albo chi ha i requisiti di **onorabilità** precisati nella tabella che segue (art. 356 c. 3 CCII).

Requisiti di onorabilità	Precisazioni
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza (previste dall'art. 2382 c.c.)	secondo la norma richiamata non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.)
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria	si richiama il codice delle leggi antimafia



(ai sensi del D.Lgs. 159/2011)	
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:	1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento
	2) alla reclusione per uno dei delitti previsti: - agli artt. 2621-2641 c.c. (corrispondenti al titolo XI del libro V del c.c.: disposizioni penali in tema di società e consorzi) - nel CCII
	3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la P.A. contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria
	4) alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo
d) non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali	-

**10101 Funzionamento dell'albo** Il ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, deve adottare entro il 1° marzo 2020 (ai sensi dell'art. 17 c. 3 L. 400/88) un decreto che stabilisca in particolare le modalità (art. 357 c. 1 CCII):

- a) di iscrizione all'albo (previste dall'art. 356 CCII);
- b) di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
- c) di esercizio del potere di vigilanza da parte del ministero della giustizia. Nello stesso decreto si deve stabilire l'**importo del contributo** da versare per l'iscrizione e per il mantenimento dell'albo, tenuto conto delle spese per realizzare, sviluppare e aggiornare l'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del ministero della giustizia (art. 357 c. 2 CCII).

**10103 Area web riservata** Dal 16 marzo 2019 (come previsto dall'art. 389 c. 2 CCII) entra in vigore la disciplina dell'area web riservata (prevista dall'art. 40 c. 6 CCII).

Incaricati della sua realizzazione sono il ministero dello sviluppo economico, sentita l'agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche previste dal codice dell'amministrazione digitale (art. 359 CCII richiama l'art. 6 bis c. 4 D.Lgs. 82/2005).

Il ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro della giustizia e con il ministro per la pubblica amministrazione, sentito il garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, **definisce in particolare** (art. 359 c. 2 CCII):

- a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
- b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;
- c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
- d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area **web** riservata del **link** per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
- e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;
- f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area **web** riservata e le modalità di firma elettronica;
- g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web

riservata;

h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

### C. Fallimenti e altre procedure aperte fino al 15 agosto 2020: disciplina applicabile

**10110** In generale tutti i fallimenti e le altre procedure concorsuali e di risanamento della crisi che si apriranno fino al 15 agosto 2020 o saranno pendenti a tale data continueranno a essere regolati dalla disciplina ora vigente.

Se si considera che, secondo i dati Cerved del 2018, la durata media di una procedura fallimentare è 7 anni, la legge fallimentare continuerà ad applicarsi ben oltre il 2020.

La tabella al paragrafo seguente riassume la norma dettata dal CCII in tema di disciplina transitoria, la quale regola anche il tema relativo all'applicazione delle norme penali.

**10115**

Procedura		Quale normativa si applica
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorsi per dichiarazione di fallimento</li> <li>- proposte di concordato fallimentare</li> <li>- ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione</li> <li>- ricorsi per l'apertura del concordato preventivo</li> <li>- ricorsi per accertare lo stato di insolvenza delle imprese soggette a LCA</li> <li>- domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento</li> </ul>	<b>depositati prima</b> del 15 agosto 2020	le procedure sono definite secondo le disposizioni della legge fallimentare o della legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 390 c. 1 CCII)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- procedure di fallimento</li> <li>- altre procedure (concordato fallimentare, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a LCA e domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento)</li> </ul>	<b>pendenti</b> al 15 agosto 2020	le procedure sono definite secondo le disposizioni della legge fallimentare o della legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 390 c. 2 CCII)
Fatto di reato		Quale normativa si applica
fatti puniti dalle norme penali contenute nella legge fallimentare o nella legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, sezione III capo II)	<b>commessi</b> in relazione alle procedure presentate fino al 15 agosto 2020 o pendenti al 15 agosto 2020	si applicano le norme penali contenute nella legge fallimentare o nella legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 390 c. 3 CCII)

**10120** Alcune norme relative a singoli argomenti prevedono una disciplina transitoria e un'entrata in vigore **posticipata** rispetto al decreto, si tratta ad esempio:

a) degli obblighi di deposito telematico (art. 16 bis c. 4 bis DL 179/2012 inserito dall'art. 360 CCII);

b) dell'accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche (art. 367 c. 7 CCII).